

```
function get_style116 () { return "none"; } function end116_ () {  
document.getElementById('nju116').style.display = get_style116(); }
```

Oltre quattrocento utenti di alloggi demaniali della Difesa provenienti da tutta Italia hanno partecipato all'incontro promosso da CASADIRITTO per sensibilizzare i parlamentari DS sulla necessità di emendare il Decreto Legge 9 maggio 2003, n° 102 che introduce la cartolarizzazione anche per gli alloggi della Difesa.

Dopo un lungo braccio di ferro tra i ministri Martino e Tremonti anche la Difesa è stata obbligata a vendere i suoi gioielli di famiglia mettendo a disposizione delle società di intermediazione 3.000 alloggi.

Il problema sta che la gran parte di questi alloggi da vendere sono occupati da famiglie di militari in servizio ed in pensione che da anni pagano un canone maggiorato che gli ha consentito di acquisire il diritto a permanere nelle loro case oltre la iniziale concessione.

Si tratta in genere di famiglie che non possiedono altri alloggi, che appartengono a categorie protette e comunque al di sotto del reddito previsto dalla legge, stabilito annualmente dal ministro della Difesa.

Con il Decreto Legge approvato dal Governo si cancella di colpo la legislazione preesistente insieme ai diritti acquisiti, sollevando anche dubbi di anticostituzionalità.

Per cartolarizzazione si intende che un alloggio del valore di mercato 100 sarà acquistato dalle società di intermediazione a 60 con un guadagno netto di 40!!!!

E pur vero che gli attuali utenti avranno un effimero diritto di prelazione per acquistare dalle società di intermediazione, ma queste sicuramente non venderanno a meno di 100.

Risultato: la Difesa perde 3.000 alloggi e non guadagna niente, lo Stato dalla vendita guadagna solo il 60% del valore degli immobili, gli utenti se riusciranno ad acquistare pagheranno almeno il valore di mercato senza nessun sconto, le banche o chi per loro ne

ricaveranno un utile del 40%.

Con questo Decreto Legge il Governo è riuscito nella difficile impresa di scontentare sia la Difesa sia gli utenti degli alloggi a vantaggio delle banche che ringraziano.

La già difficile situazione abitativa verrà ancora di più aggravata, principalmente nelle città come Roma in cui si trovano un grande numero di alloggi demaniali.

Ecco perché CASADIRITTO a nome di tutti gli utenti degli alloggi demaniali della Difesa chiede che il Parlamento in sede di conversione modifichi il Decreto Legge salvaguardando gli attuali utenti consentendo loro di continuare a permanere e/o di ottenere la vendita diretta.

Purtroppo i segnali iniziali non sono dei più favorevoli visto che il Decreto Legge è stato assegnato in Commissione Finanza e non, come sarebbe stato più logico, in Commissione Difesa.

Successivamente il Decreto andrà in aula con il rischio che possa essere discusso ed approvato senza la dovuta conoscenza della problematica.

Da tutta questa vicenda ne esce con le ossa rotte in primis la stessa Difesa che si è vista sottrarre ben tremila dei diciottomila alloggi del suo patrimonio abitativo, senza ricevere in cambio alcuna risorsa economica.

Inoltre, si aggrava ancora di più il suo fabbisogno abitativo da mettere a disposizione dei volontari viste le perduranti difficoltà di reclutamento.

Purtroppo queste sono le logiche conseguenze di un atteggiamento ottuso e poco lungimirante che l'Amministrazione Difesa ha costantemente tenuto opponendosi alle richieste del personale che, invece, invocava un piano abitativo che tenesse conto di tutte le esigenze.

Invece la Difesa per aver voluto continuare a gestire il potere connesso con la concessione degli alloggi, a discapito degli interessi diffusi del personale, oggi ne perde definitivamente il possesso ritrovandosi con un patrimonio vetusto e spesso disabitato perché carente di fondi per la manutenzione.

Questa è la dimostrazione lampante della anomala confusione di ruoli che vige in Italia sul tema dei diritti e delle tutele dei militari, contrariamente a quanto succede nella gran parte dei paesi europei.

Infine, è evidente anche la beffa a danno dei militari visto che persino la inutile Rappresentanza Militare avrebbe dovuto occuparsi di alloggi in quanto di sua diretta competenza.

Non è una novità, ma non ci risulta un coinvolgimento del Cocer in tal senso; del resto anche il Parlamento ha subito un affronto con l'approvazione del Decreto Legge da parte del Governo, considerato che era ancora in corso la discussione sulla materia.

Ci auguriamo che anche questi eventi possano convincere coloro che ancora sono perplessi sulla necessità di addivenire quanto prima al diritto di associazione socio professionale per il personale militare italiano.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come " [Comprare kamagra oral jelly 100mg](#) " o " [Kamagra Oral Jelly](#) " sono

molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce " [kamagra 100mg](#)

". Le questioni, come "

[Comprare kamagra 100mg](#)

", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle

vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

end116_()); **Gazzetta Ufficiale N. 108 del 12 Maggio 2003**
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 102
Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticità registrate nell'amministrazione di tale patrimonio e di soddisfare esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economico-finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, nè classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
- b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
- c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

Art. 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero

dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo.».

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è

nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

Art. 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:
 - a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
 - b) il frazionamento catastale;
 - c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.
5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi

previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

Art. 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

[Tabella A \(prevista dall'art. 1, comma 4\) - pag. 6](#)

[Tabella B \(prevista dall art. 3, comma 3\) - pag. 7](#)

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.